



Firmato digitalmente da
GIANLUCA FESTA FERRANTE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

Rep. n. 13547

Racc. n. 11264

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta maggio duemilaventiquattro, in Roma, nel cespite
alla via Filippo Marchetti, n. 19

Addì 30 maggio 2024

Avanti a me, Gianluca Festa Ferrante, notaio in Roma, con
studio alla via Emanuele Gianturco, n. 5, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-
chia,

sono presenti i signori:

- LA ROCCA Massimiliano, cittadino ==, nato a ==, il
giorno == e residente in ==, alla via ==
==, n. == , codice fiscale ==;

- OSASUMWEN Joy Omokuo, cittadina ==, nata a ==,
il == e residente in ==,
alla via ==, n. ==, codice fiscale ==,
==
==
==

- JOHN Princess Aisha, cittadina ==, nata a ==, il ====
e residente in ==, alla via ==, n. ==,
codice fiscale ==.
- I comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il

		quale convengono e stipulano quanto segue.	
		Art. 1	
		E' costituita tra i sig.ri La Rocca Massimiliano, Osasumwen	
		Joy Omokuo e John Princess Aisha, associati "fondatori",	
		un'Associazione di volontariato, senza fini di lucro denomi-	
		nata "ASSOCIAZIONE COME TROVO LAVORO REGOLARE ETS", con fina-	
		lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con sede	
		nel Comune di Roma, alla via Reggio Emilia, n. 29 e durata	
		illimitata.	
		Art. 2	
		L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed ope-	
		ra esclusivamente per fini civici, di solidarietà ed utilità	
		sociale, secondo i criteri dettati dal D.Lgs. 3 luglio 2017,	
		n. 117, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale	
		del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) ed al fine del riconoscimento	
		della personalità giuridica dell'associazione.	
		L'Associazione ha come scopo servizi finalizzati all'inseri-	
		mento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavorato-	
		ri e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decre-	
		to legislativo recante revisione della disciplina in materia	
		di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera	
		c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle persone	
		svantaggiate o molto svantaggiate e beneficiarie di protezio-	
		ne internazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera	
		b del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e del De-	

	creto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, con particola-	
	re attenzione ed impegno nei confronti delle donne vittime	
	di tratta di esseri umani, costrette alla prostituzione o a	
	subire violenze di ogni genere, donne vittime di violenza di	
	genere e di ogni altra forma.	
	L'Associazione intende diffondere la cultura della solida-	
	rietà e della partecipazione degli individui alla vita col-	
	lettiva, nonché promuovere: la diffusione della cultura del	
	lavoro regolare, il miglioramento della qualità della vita,	
	la tutela dei valori fondamentali della persona umana; inten-	
	de, altresì, favorire l'incontro tra esperienze diverse, per	
	il superamento di ogni barriera sociale e culturale tra gli	
	individui, ed operare, in tale ottica, anche in favore di	
	collettività e categorie svantaggiate.	
	Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà:	
	- assumere direttamente alle proprie dipendenze soci (perso-	
	ne svantaggiate e non), anche minori se emancipati e in età	
	lavorativa, al fine di favorirne l'inserimento o il reinseri-	
	mento lavorativo, anche intermediando per conto del singolo	
	lavoratore o di più lavoratori le attività da svolgere e il	
	lavoro da prestare a terzi datori di lavoro o committenti	
	che ne facciano richiesta, senza che ciò comporti lo svolgi-	
	mento di attività riservate per legge a soggetti diversi	
	dall'Associazione (es. imprese di somministrazione di lavo-	
	ro, agenzie per il lavoro, ecc.), prediligendo le assunzioni	

	temporanee e comunque volte al collocamento esterno del lavoro	
	ratore o socio nel mondo del lavoro esterno all'Associazione;	
	- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre	
	d'arte, spettacoli, ricerche di ogni tipo in ambito socio-culturale;	
	- organizzare, in favore dei soci, corsi e seminari di ogni	
	genere di formazione lavorativa nonché di ogni forma di espressione culturale ed artistica;	
	- fornire consulenza formativa, curriculare, psicologica e	
	di ogni genere di aiuto nella ricerca di lavoro e nel mantenimento del posto di lavoro, anche tramite professionisti esterni;	
	- fornire supporto e consulenza nello svolgimento di pratiche burocratiche per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno, protezione internazionale, documenti e adempimenti burocratici anche a migranti e persone prive di riconoscimento giuridico in Italia;	
	- provvedere alla realizzazione, all'acquisto ed alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale nell'ambito lavorativo e dei diritti sul lavoro, a beneficio, prevalentemente, dei Soci;	
	- collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività che rientrino nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;	

	- favorire la nascita e la aggregazione di realtà sociali e	
	culturali che perseguano, anche solo in parte, gli stessi o-	
	biettivi;	
	- gestire centri che favoriscano la socializzazione, anche	
	attraverso attività ricreative per il tempo libero;	
	- svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei	
	fini sociali, anche diverse, secondarie e strumentali rispet-	
	to alle attività di interesse generale, secondo i criteri e	
	i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante	
	l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputa-	
	to all'individuazione delle attività diverse che l'associa-	
	zione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo.	
	L'Associazione può ricorrere a forme di raccolta fondi "crow-	
	funding" o similari, a forme di finanziamento pubblico o pri-	
	vato (ad esempio 5 per mille, erogazioni detraibili o simi-	
	li) e può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fi-	
	ne di finanziare le attività di interesse generale, sotto	
	qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e	
	mediate sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione	
	o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttez-	
	za nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in con-	
	formità al disposto legislativo. L'Associazione può avvaler-	
	si di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I	

	volontari che svolgono attività di volontariato in modo non	
	occasionale sono assicurati per i rischi sul lavoro	
	all'I.N.A.I.L. e sono iscritti in un apposito registro.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate (nei	
	limiti consentiti, anche con autocertificazione) per l'atti-	
	vità prestata, entro limiti massimi e condizioni preventiva-	
	mente stabilite dal Comitato Esecutivo e comunque entro i li-	
	miti di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta)	
	euro mensili, dietro presentazione di apposita autocertifica-	
	zione delle spese, anche per il tramite di buoni pasto elet-	
	tronici.	
	Art. 3	
	Le regole organizzative dell'associazione risultano dallo	
	statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa rice-	
	vuta dai comparenti, si allega al presente atto sotto la let-	
	tera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Art. 4	
	Il patrimonio iniziale dell'associazione in conformità al-	
	l'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è	
	determinato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero ze-	
	ro), che gli associati corrispondono mediante 1 (uno) asse-	
	gno circolare non trasferibile n. 5303433546-08, di pari im-	
	porto, emesso in data 24 maggio 2024 dalla Banca Popolare di	
	Sondrio, Roma, agenzia n. 8, viale Somalia 255.	

	Art. 5	
	Gli esercizi associativi coincidono con l'anno solare e si	
	chiudono al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio	
	associativo si chiuderà il 31 dicembre 2024.	
	Art. 6	
	Il Presidente dell'Associazione viene nominato, sino a revo-	
	ca o dimissioni, nella persona del sig. La Rocca Massimilia-	
	no, che dichiara di accettare la carica, dichiarando, inol-	
	tre, che a suo carico non esistono ragioni di incompatibi-	
	lità o ineleggibilità.	
	Il Comitato Esecutivo è composto inizialmente da 3 (tre) sog-	
	getti; vengono nominati quali primi componenti del Comitato	
	Esecutivo, sino a revoca o dimissioni, i sig.ri:	
	- La Rocca Massimiliano, Presidente dell'Associazione e, per-	
	tanto, Presidente del Comitato Esecutivo, che dichiara di ac-	
	ettare la carica, dichiarando, inoltre, che a suo carico	
	non esistono ragioni di incompatibilità o ineleggibilità;	
	- Osasumwen Joy Omokuo, membro del Comitato Esecutivo e Teso-	
	riere, che dichiara di accettare la carica, dichiarando, i-	
	noltre, che a suo carico non esistono ragioni di incompatibi-	
	lità o ineleggibilità;	
	- John Princess Aisha, membro del Comitato Esecutivo e Segre-	
	taria, che dichiara di accettare la carica, dichiarando, i-	
	noltre, che a suo carico non esistono ragioni di incompatibi-	
	lità o ineleggibilità.	

[illegible]

Allegato "A" al n. 13547/11264 di repertorio

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'"Associazione COME TROVO LAVORO REGOLARE ETS", più in breve "Associazione CTRLR ETS", con sede nel Comune di Roma, inizialmente in Via Reggio Emilia n. 29. La sede potrà essere variata anche senza modifica dello statuto, purché sempre nel Comune di Roma, con una delibera del Comitato Esecutivo pubblicata sul sito e comunicata nella prima Assemblea degli Associati utile. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione, a decorrere dalla iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS.

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle persone svantaggiate o molto svantaggiate e beneficiarie di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e del Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, con particolare attenzione ed impegno nei confronti delle donne vittime di tratta di esseri umani, costrette alla prostituzione o a subire violenze di ogni genere, donne vittime di violenza di genere e di ogni altra forma.

L'Associazione intende diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione degli individui alla vita collettiva, nonché promuovere: la diffusione della cultura del lavoro regolare, il miglioramento della qualità della vita, la tutela dei valori fondamentali della persona umana; intende, altresì, favorire l'incontro tra esperienze diverse, per il superamento di ogni barriera sociale e culturale tra gli individui, ed operare, in tale ottica, anche in favore di collettività e categorie svantaggiate.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà:

- assumere direttamente alle proprie dipendenze soci (persone svantaggiate e non), anche minori se emancipati e in età lavorativa, al fine di favorirne l'inserimento o il reinserimento lavorativo, anche intermediando per conto del singolo lavoratore o di più lavoratori le attività da svolgere e il lavoro da prestare a terzi datori di lavoro o committenti che ne facciano richiesta, senza che ciò comporti lo svolgimento di attività riservate per legge a

soggetti diversi dall'Associazione (es. imprese di somministrazione di lavoro, agenzie per il lavoro, ecc.), prediligendo le assunzioni temporanee e comunque volte al collocamento esterno del lavoratore o socio nel mondo del lavoro esterno all'Associazione;

- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, spettacoli, ricerche di ogni tipo in ambito socio-culturale;

- organizzare, in favore dei soci, corsi e seminari di ogni genere di formazione lavorativa nonché di ogni forma di espressione culturale ed artistica;

- fornire consulenza formativa, curriculare, psicologica e di ogni genere di aiuto nella ricerca di lavoro e nel mantenimento del posto di lavoro, anche tramite professionisti esterni;

- fornire supporto e consulenza nello svolgimento di pratiche burocratiche per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno, protezione internazionale, documenti e adempimenti burocratici anche a migranti e persone prive di riconoscimento giuridico in Italia;

- provvedere alla realizzazione, all'acquisto ed alla diffusione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale nell'ambito lavorativo e dei diritti sul lavoro, a beneficio, prevalentemente, dei Soci;

- collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività che rientrino nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;

- favorire la nascita e la aggregazione di realtà sociali e culturali che perseguano, anche solo in parte, gli stessi obiettivi;

- gestire centri che favoriscano la socializzazione, anche attraverso attività ricreative per il tempo libero;

- svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini sociali, anche diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo.

L'associazione può ricorrere a forme di raccolta fondi "crowdfunding" o similari, a forme di finanziamento pubblico o privato (ad esempio 5 per mille, erogazioni detraibili o simili) e può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediate sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono assicurati per i rischi sul lavoro all'INAIL e sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (nei limiti consentiti, anche con autocertificazione) per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo e comunque entro i limiti di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, dietro presentazione di apposita autocertificazione delle spese, anche per il tramite di buoni pasto elettronici.

ART. 3

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione e diritto di voto in Assemblea.

Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali previste nello Statuto.

I Soci sostenitori non godono di alcuna prerogativa particolare rispetto agli altri soci.

ART. 4

Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, associazioni culturali ed altri enti, pubblici e privati.

La domanda scritta per divenire Socio si intende accolta immediatamente se accettata da un membro del Comitato Esecutivo, oppure se entro 30 giorni dalla domanda pervenuta esclusivamente via PEC all'indirizzo reso pubblico o per raccomandata A/R, il Comitato Esecutivo non comunica la risposta negativa.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, nei trenta giorni successivi, chiedere sempre via PEC o raccomandata A/R che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

L'iscrizione decorre dalla data della domanda.

L'iscrizione ha durata illimitata ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Alla presentazione della domanda viene rilasciata al Socio una tessera, che dovrà essere restituita in caso di rifiuto d'iscrizione.

La tessera ha validità annuale (dodici mesi), a decorrere dalla data di iscrizione o di rinnovo.

ART. 5

I Soci versano una quota associativa annua, decisa con delibera del Comitato Esecutivo, entro il 30 giugno di ogni anno.

I Soci sostenitori versano una quota supplementare, di

misura pari almeno alla quota associativa di base.

ART. 6

Il Comitato Esecutivo può escludere un socio per comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, descritte all'art. 2.

Il provvedimento deve essere motivato ed il socio escluso, entra trenta giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante PEC oppure lettera raccomandata indirizzata al Presidente.

Il mancato pagamento della quota associativa annua di base entro due mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5, determina di diritto la decadenza dalla qualità di socio.

Il Comitato Esecutivo, in casi particolari, può esentare il Socio dal pagamento della quota associativa, o ridurne l'ammontare, con motivata delibera.

I Soci possono recedere dall'Associazione in qualunque momento. La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Comitato Esecutivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio via PEC o raccomandata A/R.

Il recesso e l'esclusione non danno diritto al rimborso delle quote versate.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da: denaro, beni mobili ed immobili, contributi, donazioni e lasciti; ogni altro tipo di entrata o di diritto reale di godimento compatibile con le finalità istituzionali dell'Associazione.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

ART. 8

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato Esecutivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa devono essere disponibili presso la sede dell'Associazione o con pubblicazione sul sito dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea per la consultazione da parte dei Soci.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Esecutivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Esecutivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione negli

stessi termini del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali a sue spese, previa richiesta scritta via PEC o raccomandata A/R al Comitato Esecutivo, che dovrà porli a disposizione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'eventuale rifiuto dovrà essere specificamente motivato, e ad esso il socio potrà opporsi nei successivi quindici giorni, chiedendo via PEC o raccomandata A/R che sulla sua richiesta di pronunci l'Assemblea nella prima convocazione utile.

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- la Consulta dei volontari;
- un Sindaco o Revisore con funzioni di controllo.

ART. 10

L'Assemblea:

- decide il programma generale dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- decide le modifiche dello Statuto;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa; oltre al bilancio sociale se previsto o dovuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione o di esclusione dall'associazione;
- nomina e revoca il Comitato Esecutivo e, nel suo ambito, il Presidente;
- nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere;
- nomina e revoca il Sindaco con funzioni di controllo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Possono far parte dell'Assemblea tutti i soci da quando hanno diritto all'iscrizione nel libro soci, a seguito dell'approvazione della loro domanda di iscrizione nei modi previsti nel presente Statuto, a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe sino a quando il numero di associati sarà inferiore a 500. Ove il numero di associati sia superiore a 500, ogni associato può ricevere sino a cinque deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

E' convocata ogni volta che lo richieda il Comitato Esecutivo, oppure un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data stabilita, e, nello stesso termine, inviata a mezzo mail all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione o successivamente comunicato.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, e l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, e l'Assemblea decide a maggioranza di due terzi dei presenti.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, o simili) a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione; sia consentito al segretario di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'Assemblea ai fini della verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità o la loro revoca.

ART. 11

Il Comitato Esecutivo agisce nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Il Comitato Esecutivo:

- ha l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- predispone la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa, oltre a quella del bilancio sociale se previsto o dovuto;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- può delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Comitato;
- può costituire organismi di gestione e dettare regolamenti della vita associativa.

Il Comitato è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti tra i Soci, è validamente costituito ove siano presenti la maggioranza semplice dei suoi componenti e decide a maggioranza semplice dei presenti. Il Comitato si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, e sia loro consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato rimane in carica sino a revoca o dimissioni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni, e i suoi membri solo rieleggibili. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno tre giorni prima di quello previsto per l'adunanza, mediante lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, di sua iniziativa o ogni volta che ne facciano richiesta almeno due suoi componenti. La convocazione senza formalità è valida ove alla riunione intervengano tutti i consiglieri, che diano atto di essere sufficientemente edotti dell'ordine del giorno.

Ad apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 12

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in

giudizio; in caso di sua assenza o di suo impedimento, la legale rappresentanza compete al membro più anziano del Comitato esecutivo;

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo. In sua assenza tali organismi sono presieduti dal consigliere più anziano di carica.

Il Presidente rimane in carica sino a revoca o dimissioni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

ART. 13

Il Segretario:

redige i verbali dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo; cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

Il Segretario rimane in carica sino a revoca o dimissioni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

ART. 14

Il Tesoriere:

ha la firma e la disponibilità dei fondi dell'Associazione, esegue i pagamenti, approva le spese correnti e accusa quietanza degli incassi ma può aprire e chiudere conti correnti solo su diretto mandato del Presidente.

Il Tesoriere rimane in carica sino a revoca o dimissioni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

ART. 15

La Consulta dei volontari è composta da tutti i volontari iscritti nel relativo registro, che siano anche soci dell'Associazione. Il registro è tenuto dal Comitato Esecutivo con le modalità che verranno stabilite dallo stesso Comitato Esecutivo, e ad esso hanno diritto di iscriversi tutti i soci che dichiarano di volersi stabilmente impegnare per il raggiungimento delle finalità associative. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati o per decisione del Comitato esecutivo, dopo la verifica che per un periodo continuativo di sei mesi il volontario non ha prestato nessuna attività, senza giustificato motivo.

La consulta viene convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno sette giorni, via mail all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione all'Associazione. La Consulta è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e decide a maggioranza semplice dei presenti. La Consulta partecipa alla ideazione ed alla organizzazione degli eventi e delle attività, alla cui gestione ed organizzazione i volontari sono chiamati a partecipare. Il Comitato Esecutivo verifica che le proposte ideative ed organizzative espresse dalla Consulta dei volontari siano coerenti alle finalità associative ed agli indirizzi dettati dall'Assemblea, e ne tiene conto

nell'esercizio delle proprie competenze.

In ogni caso le decisioni della consulta hanno valore esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'attività dei volontari è gratuita.

ART. 16

Il Sindaco o Revisore, ove eletto dall'assemblea che approva il bilancio, resta in carica 3 anni e:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia redatto in conformità alle disposizioni di legge.

Può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo al Comitato Esecutivo informazioni e documenti relativi a singole operazioni ed attività.

ART. 17

Tutte le cariche elettive sono gratuite, tranne quella di Sindaco o Revisore, per la quale il compenso verrà determinato dall'Assemblea che lo nomina in base alle ordinarie tariffe in uso.

ART. 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la presenza ed il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti, anche per delega.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore che prende le consegne dal Comitato Esecutivo, con verbale sottoscritto da tutti i membri, procede su mandato dell'Assemblea alla pubblicità di legge e procede alla liquidazione secondo le regole contenute nel codice civile e negli articoli che seguono.

ART. 20

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla legge.

ART. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di enti del Terzo Settore e, in quanto compatibili, o, ove consentito, qui non derogate, le

norme del Codice Civile.

F.to: Massimiliano La Rocca

F.to: Joy Omokuo Osasemwen

F.to: Princess Aisha John

F.to: Gianluca Festa Ferrante notaio segue sigillo

Io sottoscritto Dr. Gianluca Festa Ferrante, notaio in Roma, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti a raccolta, in corso di registrazione perchè nei tempi, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge. Roma, 18 giugno 2024